



CITTA' DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 207 del 01-04-2026

Area: UO SERVIZI SOCIALI ED AMBITO

Ufficio Proponente: UFFICIO DI PIANO AMBITO C05

RESPONSABILE U.O.: NUBIFERO FRANCA

Responsabile del Procedimento: NUBIFERO FRANCA

Istruttore: NUBIFERO FRANCA

OGGETTO:

PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL COMUNE DI MARCIANISE PER I MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2026, PER SOSTITUZIONE DI TRE ASSISTENTI SOCIALI DIMISSIONARIE DEL COMUNE DI MARCIANISE E PER AFFIANCAMENTO, PER IL MESE DI APRILE, DELLA NUOVA ASSISTENTE SOCIALE ASSEGNATA AL COMUNE DI S. MARCO EVANGELISTA. CUP H61H24000210001

Premesso che:

- Tre Assistenti Sociali d'Ambito, assunte a tempo indeterminato, assegnate al Comune di Marcianise hanno rassegnato le proprie dimissioni per assunzione in altro Ente a far data dal 01 Aprile 2026;
- il servizio sociale professionale costituisce un livello essenziale delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art.5 della L.R. 11/2007;
- il servizio sociale professionale assicura la presa in carico multilivello e multidimensionale dei nuclei familiari e delle persone, in particolar modo di quelle che destinatarie di misure di

sostegno all'inclusione sociale;

- La presa in carico da parte del servizio sociale professionale, la valutazione multidimensionale, il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni;

Ricordato che l'Ambito territoriale C05 ha conseguito il LEP di 1 Assistente Sociale ogni 5000 abitanti, per cui bisogna provvedere all'assunzione, nel minor tempo possibile, di nuove assistenti sociali al fine di mantenere tale Livello Essenziale delle Prestazioni;

Considerato che, nelle more di procedere alle nuove assunzioni, si rende necessario ed indifferibile assicurare il corretto funzionamento del Servizio Sociale Professionale;

Considerato, altresì, che dal 1 Aprile 2026 sarà immessa in servizio una nuova Assistente sociale per il Comune di S. Marco Evangelista e bisogna assicurare il tempo necessario per il passaggio di cantiere, stimato in un mese;

Precisato che il supporto al Servizio Sociale Professionale è finanziabile con le risorse del Fondo Nazionale per le povertà. Infatti una parte rilevante del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, co. 386, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è dedicata al potenziamento del servizio sociale professionale. *“La norma precisa che attraverso la quota servizi del Fondo povertà sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 7, del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili ai beneficiari dell'Assegno di inclusione, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico. Si tratta dei servizi per l'accesso e la valutazione e dei sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla Legge n. 328 del 2000. Si sottolinea la novità rappresentata dalla possibilità di estendere l'accesso ai servizi finanziati con la quota servizi del Fondo povertà oltre ai beneficiari ADI agli altri cittadini in simili condizioni di bisogno.”* (Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026).

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la maggiore omogeneità al servizio, anche in termini di coordinamento del medesimo, provvedere ad affidarlo alla Società Cooperativa l'ARCA, che già svolge il servizio di segretariato Sociale, giusta determina di affidamento n. 142 del 16.03.2026, alle medesime condizioni (costo orario come da tabelle Ministeriali) e che ha già assicurato sinora il servizio per sopperire ad altre dimissioni che si sono avute nel 2025;

Ritenuto di specificare che non si procede a suddividere l'appalto in lotti in quanto la suddivisione rischia di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente complessa dal punto di vista tecnico/organizzativo, poiché il servizio viene ritenuto indivisibile nelle varie fasi coordinate di svolgimento dello stesso e si attribuisce il massimo valore alla sua unitarietà per evitare la sovrapposizione di input, processi ed azioni controproducenti all'efficacia del risultato, in violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamato l'art. 1 (Principio del risultato) del D.Lgs. N. 36/2023, il quale prevede che:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità;
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è
perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea;
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto...>;

Dato atto che:

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. N. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale,
- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - **Finalità:** Garantire supporto al Servizio sociale professionale per il Comune di Marcianise
 - **Oggetto del contratto:** Affidamento diretto del Servizio di supporto al servizio sociale professionale e Porta Unica d'Accesso, per il Comune di Marcianise;
 - **Forma del Contratto:** lettera commerciale;
 - **Importo del servizio:** € 42.805,40 esclusa IVA (5%) e spese generali - importo complessivo € 44.945,67 IVA 5% inclusa e comprensivo di coordinamento e spese generali;
 - **Elementi essenziali:** si rimanda al Capitolato speciale già in uso;
 - **Criterio di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 36/2023;
- in applicazione del principio di non aggravamento del procedimento è opportuno procedere

per mezzo di affidamento diretto ad un operatore economico in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto;

Considerato che, in ragione dell'importo dell'affidamento si può procedere ex art 50, comma 1, lett.

b) del D.Lgs. n°36/2023: *affidamento diretto dei servizi e forniture*, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti *in possesso di documentate esperienze pregresse*, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Considerato che:

- l'**art. 6** del nuovo Codice dei contratti afferma che non rientrano nel campo di applicazione del codice dei contratti gli istituti disciplinati dal titolo VII del codice del Terzo Settore, di cui al d.lgs. 117 del 2017 e smi;
- la Direttiva Europea 24/2014/UE ha evidenziato la necessità di *“stabilire un regime specifico per gli appalti pubblici aventi per oggetto i servizi alla persona e i servizi sociali”*, a ragione del fatto che *“per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera”* e che *“sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali”*;
- il nuovo codice dei contratti, confermando l'impostazione del D.Lgs. n. 50/2016, contiene nel titolo I della parte VII disposizioni particolari che si applicano ai contratti di nel settore dei servizi sociali. Più specificatamente, le regole relative all'affidamento, tramite appalto o concessione, dei servizi alla persona sono contenute nell'art. 128 del codice, il quale per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alla soglia eurounitaria precisa che *“si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo”*, il quale prevede che *“l'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilità degli utenti”*. La norma, come si evince dalla lettura del testo, non fa alcun riferimento alle regole degli affidamenti sotto-soglia di cui agli artt. 48 e ss.;
- la *Relazione illustrativa* al nuovo Codice dei contratti specifica ***“relativamente agli affidamenti di servizi alla persona inferiori alla soglia europea, si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza, e gli obblighi di tenere conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, e di promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. Si è inteso, con ciò,***

*recepire le diffuse istanze degli operatori del settore, con particolare riferimento alla obiettiva **criticità dell'attuazione**, nei settori in questione, **del principio di rotazione**.”;*

Rilevato, altresì, che nel settore dei servizi sociali, possono sussistere particolari ragioni per derogare a tale principio che dipendono dalla natura del servizio offerto oppure dalla situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari del servizio o i prestatori dello stesso; e la giurisprudenza è arrivata a ritenere non applicabile il principio di rotazione ai servizi sociali in nome della continuità assistenziale (cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 6.3.2018, n.105).

Precisato, altresì, che:

- anche l'ANAC, nelle linee guida n. 17 del 2022 aveva evidenziato che possono sussistere nell'ambito dei servizi sociali particolari ragioni per derogare al principio di rotazione;
- alla luce del *Considerando* 114 della direttiva 24/2014/UE, si può ritenere che, per l'affidamento degli appalti di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dal legislatore, sono tenute ad organizzare le procedure di affidamento senza risultare vincolate all'apparato normativo dettato per il sotto-soglia, dovendo rispettare -oltre che i principi generali della contrattualistica pubblica- anche gli speciali principi di cui al comma 3 dell'art. 128, ben potendo far ricorso anche all'affidamento diretto, senza i limiti del principio di rotazione, ma con l'obbligo di motivare l'organizzazione del servizio -soprattutto se continuativo anche in ragione delle esigenze della specifica utenza- anche per evitare il divieto di frazionamento ed il superamento del valore soglia.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 49, comma 4 del D. Lgs. 36/2023;

Verificata l'accurata esecuzione del precedente contratto e la qualità della prestazione resa;

Considerato che tale procedura sarà interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 19 rubricato "*Principi e diritti digitali*", il quale prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Atteso l'affidamento di che trattasi sarà perfezionato sulla PAD di cui il Comune di Marcianise, capofila dell'Ambito C05, è dotato – TRASPARE, procedura **GA-00358**;

Ritenuto pertanto, in ottemperanza dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, di trasparenza e pubblicità, di proporzionalità e di rotazione, di voler procedere alla determinazione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio ad un ente del terzo settore in possesso di pluriennale e comprovata esperienza nel settore in questione;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 52, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 36/2023, è stata già acquisita la dichiarazione da parte dell'operatore economico sul possesso dei requisiti di partecipazione (DGUE) per la gara del segretariato sociale;
- è stato acquisito il DURC in corso di validità ed allegato al presente atto;
- è stata acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti d'ufficio;
- l'operatore economico ha già sottoscritto il Patto di integrità del Comune di Marcianise;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge N. 136/2010 e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;

Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla registrazione della procedura in oggetto presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ottenendo l'attribuzione del Codice CIG: **BB177814FD**;

Considerato che tutti i documenti e gli atti menzionati nella presente Determinazione, seppur non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge N. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

Precisato che il codice univoco di fatturazione è il **CQZLHC** e che le fatture saranno liquidate entro 30 gg. dalla loro emissione;

Visti:

- il D.P.R. del 3 febbraio 2026, acquisito al protocollo dell'ente n.9818 del 20.02.2026, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Marcianise ai sensi dell'art. 141 comma 1 lett. b) n. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 ed è stato nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale il Dott. Biagio Del Prete, Viceprefetto Vicario;
- il Decreto del Prefetto di Caserta prot. 7154 del 19.01.2026, acquisito al protocollo dell'ente n. 3026 del 20.01.2026, con il quale sono stati nominati tre sub-commissari al fine di coadiuvare il Commissario nelle proprie funzioni nei casi di assenza o impedimento nonché, al di fuori di tali casi, per l'esercizio di quelle funzioni che lo stesso Commissario ritenga di delegare, nelle persone di Dott. Eugenio Riccardelli, Dott.ssa Valentina Zona e Dott.ssa Rita Pianese. Al Dott. Eugenio Riccardelli sono state conferite, altresì, le funzioni vicarie.

Visti

- L'art. 5 del Regolamento sul funzionamento dell'Ufficio di Piano a norma del quale *il Coordinatore dell'Ufficio di Piano è individuato tra il personale dipendente del Comune*

capofila ovvero, in subordine, come figura esterna ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 tra i professionisti con esperienza, almeno quinquennale, di coordinatore dell'Ufficio di Piano;

- l'art.6 del vigente Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, a norma del quale, *il Responsabile dell'Ufficio di Piano è un organo individuale, cui sono assegnate le funzioni dirigenziali previste dal TUEL ed al quale competono:*
 - L'organizzazione delle risorse umane e strumentali connesse all'attività dell'Ufficio di Piano;
 - L'adozione degli atti amministrativi;
 - La responsabilità esterna degli atti adottati;
 - Esprime parere tecnico di cui all'art.49 del T.U. n.267/2000 sugli atti del Coordinamento e sugli atti gestionali dell'Ufficio di Piano;
- Il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente è stata individuata come Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito C05;
- Il Decreto Sindacale n. 4 del 19.01.2024 di conferma dell'incarico di Coordinatore dell'Ufficio di Piano alla scrivente, con contestuale attribuzione della Responsabilità dell'UO Servizi sociali ed Ufficio di Piano dell'Ambito C05;
- la determinazione dirigenziale n. 24 del 23.01.2024 con la quale è stato conferito alla scrivente, l'incarico di Posizione Organizzativa prevista dall'art.13 comma 1 lett. a) del CCNL 2016-2018 per l'UO "Servizi Sociali e Ambito C05", per la durata di anni tre;

IL RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIALI ED UFFICIO DI PIANO DELL' AMBITO C05

Visti:

- l'art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l'art 153, comma 5 del D.lgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 124 del Dlgs. 267/00 e s.m.i. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti amm.vi;
- l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti gli atti gestionali;

Viste altresì,

- ✓ la deliberazione commissariale **n.22 del 23/03/2026**, assunta con i poteri di Consiglio Comunale, **APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 - 2028 - ALL. 4/1 - D. LGS. 118/2011 - PRINCIPIO ALLEGATO DELLA PROGRAMMAZIONE;**

- ✓ la deliberazione commissariale **n.23 del 23/03/2026**, assunta con i poteri di Consiglio Comunale, **APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 - D. LGS. 267/2000 ART. 174, COMMA 3 - ART. 10 E 11 DEL D.LGS. N. 118/2011;**

DETERMINA

1. **Di dare atto che** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
2. **Di precisare**, ai sensi dell' art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che:
 - **Finalità:** Garantire supporto al Servizio sociale professionale per il Comune di Marcianise
 - **Oggetto del contratto:** Affidamento diretto del Servizio di supporto al servizio sociale professionale e Porta Unica d'Accesso, per il Comune di Marcianise;
 - **Forma del Contratto:** lettera commerciale;
 - **Importo del servizio:** € 42.805,40 esclusa IVA (5%) e spese generali - importo complessivo € 44.945,67 IVA 5% inclusa e comprensivo di coordinamento e spese generali;
 - **Elementi essenziali:** si rimanda al Capitolato speciale già in uso;
 - **Criterio di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 36/2023;
3. **di affidare** il servizio di Supporto al Servizio sociale professionale e PUA per i Comuni dell'Ambito C05 alla Coop.va sociale l'Arca, con sede legale in Via G. verdi n, 83, 81025 Marcianise, codice fiscale e P. IVA 02299320610, per la durata di mesi tre a decorrere dal 01 Aprile 2026 e scadenza al 30/06/2026, con erogazione dei n. 36 ore settimanali di servizio, dal lunedì al venerdì, per n. 3 assistenti sociali professionali, per il Comune di Marcianise e di una assistente sociale per un mese per il passaggio di consegne al Comune di S. Marco Evangelista;
4. **di dare atto che** il quadro economico dell'affidamento è di seguito indicato:

SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			
Coordinamento	60	27,52 €	1.651,20 €
Comune di MARCIANISE	1393,20	25,78 €	35.916,70 €
Passaggio di consegna al Comune di S. Marco Evangelista	154,80	25,78 €	3.990,74 €
			41.558,64 €
			1.246,76 € SPESE GENERALI
			2.140,27 € IVA
			44.945,67 €

5. **Di impegnare** in favore della Coop.va sociale l'Arca la somma di € 44.945,67 iva e spese generali comprese a valere sul Cap. 148045 "Ambito C05 - Prestazione di servizio - finanz. Con Fondo Ministeriale Povertà cap.32011 – **esercizio 2026**;
6. **Di precisare che** l'entrata è stata accertata con det. dir. n. 169/2026 – associata al CUP **H61H24000210001**;
7. **Di dare atto** che la prefata ditta è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei requisiti generali e speciali per l'espletamento del servizio, ai sensi degli artt. 94 e .100 del D.Lgs. n°36/2023, già verificati in precedenti e recenti affidamenti;
8. **Di dare, altresì, atto che** la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al V comma dell'art. 153 del D.Lgs. n°267/2000 ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
9. **di dare, ancora, atto che,** ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
10. **di precisare che** l'impegno è identificato dal CIG **BB177814FD**;; che il codice univoco di fatturazione è il **CQZLHC** e che le fatture saranno liquidate entro 30 gg. dalla loro emissione
11. **Di attestare** che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n. 69/2009 e smi;

12. **Di dare atto** che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n°33 del 2013.

Marcianise, 01-04-2026

IL RESPONSABILE U.O.

*FRANCA NUBIFERO
(DOTT.SSA)*

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005